

U. O. C. Gestione del Personale
Dirigente Responsabile: *Dott. Maurizio Di Glosia*
Tel.0861420230/234 - Fax.0861 420233 Email: risorseumane@asiteramo.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE AREA DIRIGENZA SANITA' TENUTASI PRESSO Sede centrale – Aula Riunione piano terra il 08/06/2021

La riunione è stata convocata a mezzo mail.

Argomento all'ordine del giorno: Geolocalizzazione

SONO PRESENTI PER LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA SANITARIA:

CGIL : Dott. Pancrazio Cordone

CISL MEDICI:

Dott. Maurizio TANCREDI ---

Dott. Valeria MONTANI –

FEDERAZIONE MEDICI aderente UIL:

Dott. Francesco CIARROCCHI

FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI (sivemp – smi - FIALS)

Dott.ssa Patricia Giosuè presente

Dott. Alfredo Di Domenicantonio presente

Dott. Umberto Del Papa

FESMED (acoi, aogoi, sumi, sedi):

Dott. Massimo PENSIERI --

AARO:

Dott. Antonio POLCI --

F.A.S.S.I.D. (aipac – snr – simet):

Dott. Francesco NAVARRA --

Dott. Antimo DI GIOVANNI --

ANAAO/ASSOMED:

Dott. ssa Gabriella MARINI presente

Dott. Filippo GIANFELICE presente

CIMO ASMD:

Dott. Alessandro CORE --

SONO PRESENTI PER LA PARTE PUBBLICA

Il Direttore Amministrativo Dott. Franco Santarelli

Il Direttore della UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale Dott.ssa Rossella Di Marzio

Il Direttore della UOC Amministrazione del Personale Dott. Luigi Franciotti

Il Direttore della UOC Attività Amministrative Dipartimenti di Prevenzione e Salute mentale Dott. Fabrizio Rapagna

Il Direttore della UOC Patrimonio Lavori e Manutenzioni Dott. Domenico Lori

Il Dirigente della UOC Patrimonio Lavoro e Manutenzioni Ing. Marcello D'Alberto

Intervengono il DPO Ing. Giancarlo D'Amico e la Responsabile della UOSD Segreteria di Direzione Dott.ssa Valeria Adriana Violante

Il Direttore della UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale comunica che la verbalizzazione verrà effettuata in forma sintetica riportando brevemente il contenuto degli interventi e le decisioni assunte. La Parte Sindacale e la Parte Pubblica potranno comunque chiedere l'apposizione a verbale di dichiarazioni rese sotto dettatura e che saranno riportate chiuse tra virgolette, ovvero l'allegazione di documenti e/o dichiarazioni.

Prima di dare inizio alla riunione si procede all'appello nominale per la verifica delle presenze. Il Direttore della UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale ricorda ai presenti che, come stabilito nel protocollo delle Relazioni Sindacali in caso di abbandono della riunione, deve esserne data comunicazione ai fini della verbalizzazione dell'ora in cui il componente si allontana. Ricorda inoltre che per il rilascio dell'attestato di presenza occorre farne richiesta all'apertura di ciascuna riunione mediante compilazione e consegna dell'apposito modulo disponibile presso il segretario.

La riunione si apre con l'esame dell'argomento all'ordine del giorno.

- 1) Proposta di accordo su sistema di geolocalizzazione



La OS Federazione Veterinari e Medici, comunica di non essere soddisfatta della risposta scritta ottenuta in quanto non comprende le indicazioni richieste: tipologia di dati registrati, tempo di conservazione degli stessi, correlazione dei dati all'autista del mezzo.

L'ing. D'Alberto chiarisce che l'apparecchio monitora solo lo stato della vettura: chilometraggio, pressione delle gomme, velocità media, tracciamento di posizionamento e percorso. L'apparecchio inoltre è in grado di lanciare messaggio di emergenza in caso di necessità. Conclude confermando che trattasi di proposta da condividere e che sia nell'immediato, sia in futuro potranno essere modificate.






Il Direttore della UOC Attività Amministrative Dipartimenti di Prevenzione e Salute Mentale ritiene che debba essere sottratto all'accesso "immediato" il dato relativo alle generalità del conducente l'autovettura e propone che venga meglio precisato in regolamento ad hoc in cui definire bene anche per i singoli utenti della piattaforma le motivazioni sottese all'eventuale accesso che non deve essere indiscriminato.

Il DPO precisa che deve, infatti, essere regolamentato in relazione alle funzioni di ciascuno l'accesso alla piattaforma dei dati e quindi occorre pre-stabilire i livelli di autorizzazione alle interrogazioni. Ogni accesso è ovviamente tracciato e deve essere stabilito il tempo massimo di conservazione dei dati. Anche la ditta che fornisce il servizio sarà sottoposta alle regole ed alle finalità definite nell'informativa che sarà predisposta dall'Azienda.

Al termine della discussione le parti stabiliscono di rinviare la stipula dell'accordo all'acquisizione di apposita proposta di regolamentazione dell'attività che rechi in dettaglio tutte le notizie di cui alla discussione ivi compresa la possibilità di effettuare la chiamata di emergenza con il dispositivo in caso di necessità.

Alle ore 13 circa la riunione è aggiornata a data da destinarsi

La Parte Pubblica

Il Direttore Amministrativo Dott. Franco Santarelli 
Il Direttore della UOC Pianificazione Dinamiche e Sviluppo del Personale Dott.ssa Rossella Di Marzio 
Il Direttore della UOC Amministrazione del Personale Dott. Luigi Franciotti 
Il Direttore della UOC Attività Amministrative Dipartimenti di Prevenzione e Salute mentale Dott. Fabrizio Rapagna 
Il Direttore della UOC Patrimonio Lavori e Manutenzioni Dott. Domenico Lori 
Il Dirigente della UOC Patrimonio Lavoro e Manutenzioni Ing. Marcello D'Alberto _____
Il DPO Ing. Giancarlo D'Amico _____
Il Responsabile della UOSD Segreteria di Direzione Dott.ssa Valeria Adriana Violante _____

La Parte Sindacale

Federazione Veterinari e Medici Dottori Patricia Giosuè ed Alfredo Di Domenicantonio _____

ANAAO Dottori Gabriella Marini e Filippo Gianfelice _____

CGIL Dott. Pancrazio Cordone _____



AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO

DIPARTIMENTO TECNICO – LOGISTICO

Direttore Dott. Giovanni Di Antonio

U.O.C. Gestione del Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Direttore f.f. Ing. Roberto BREDA

☎ 0861 420328

P.E.C: tecnico@pec.aslteramo.it

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO

Posta Interna



Prot. nr. 0050539/20 del 08/06/2020

Teramo, li 04 giugno 2020

AI DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O.C. "Segreteria Generale ed Affari Legali"

Dott.ssa Rossella Di Marzio

Oggetto: progettazione e sviluppo di un servizio per la localizzazione satellitare e il car sharing dei veicoli utilizzati a scopi operativi - COMUNICAZIONE

Gentilissima,

l'azienda ASL4 di Teramo ha manifestato la volontà di dar seguito alla progettazione ed allo sviluppo di un servizio per la localizzazione satellitare e il car-sharing dei veicoli utilizzati a scopi operativi al fine di realizzare una piena integrazione con i sistemi gestionali aziendali e contribuire ad un efficiente utilizzo del parco auto. Per il conseguimento di detta finalità, in via preliminare si rende necessario provvedere alla corretta procedura progettuale, nella piena rispondenza ed osservanza a quelli che sono i più elementari principi e criteri procedurali che attengono al rispetto della privacy; vanno esaminati pertanto i limiti e le modalità imposti all'utilizzo di dispositivi di geo-localizzazione da installare sugli automezzi di proprietà e/o noleggio dell'azienda e utilizzati dai dipendenti, dato atto che la rilevazione della posizione del dipendente in orari di lavoro viene classificata come vero e proprio trattamento dei dati personali.

Nel merito, da una lettura coordinata del disposto normativo di settore si ha modo di constatare che il GDPR ha contribuito a dare soluzione a una questione assai delicata con un

metodo di approccio innovativo e dinamico quale la disciplina dei concetti di "privacy by design" e "privacy by default" tracciando le basi per una procedura di lavoro progettuale che vede partecipi i portatori di interessi sin dalle prime fasi di scelta e assunzione delle invarianti tecniche, ponendo così al primo posto la trattazione della tematica "tutela della risorsa lavoratore" per procedere così alla successiva fase di implementazione del sistema tecnologico.

Pertanto, ritenuto fondamentale interagire con i lavoratori ed i loro rappresentanti per la convergenza verso una soluzione progettuale condivisa che possa consentire l'ottimizzazione gestionale del parco mezzi, si rende necessario la convocazione del tavolo con le organizzazioni sindacali di detta Azienda.


Da un approfondimento di studio, con riferimento ad esperienze similari già poste in essere da altre aziende sanitarie, si è avuto modo di prendere atto che quale attività prodromica a detta procedura progettuale, trova previsione la concertazione con le organizzazioni sindacali dove, a conclusione dei lavori informativi e/o illustrativi è previsto la sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale, ripassato fra l'ASL, la RSU e le OO.SS. del comparto.

Cordialmente

IL DIRIGENTE

U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Dott. Ing. *Marcello D'ALBERTO*



IL DIRETTORE U.O.C.

Dott. Ing. *Roberto BREDA*



IL DIRETTORE DIPARTIMENTO

Dott. *Giovanni Di ANTONIO*



Unità Operativa Complessa Patrimonio, Lavori e Manutenzione
Dirigente Responsabile Dott. Domenico Lori ☎ 0861 420320 fax 0861 420322
Segreteria ☎ 0861 420321-325 Fax 0861 420338

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta Interna



Prot. n.0074629/21 del 13/05/2021

AL DIRETTORE DELLA
U.O.C. GESTIONE DEL PERSONALE
Dott^{ssa} Rossella Di Marzio

LL.SS.


Oggetto: Geolocalizzazione autoveicoli aziendali.

In riferimento alla nota FVM – Federazione Veterinari medici e dirigenti sanitari del 08.05.2021 e con richiamo alle relazioni di merito già prodotte, con la presente si precisa che:

- l'installazione dei dispositivi GPS per localizzazione dei mezzi aziendali rientra nell'ambito delle attività finalizzate a dare esecuzione alla convenzione Consip "Telefonia mobile 6" per la fornitura del pacchetto servizi di localizzazione satellitare e car sharing di nr. 63 veicoli aziendali, disposta con deliberazione n. 1217 del 02.08.2018, per ponderate esigenze di sicurezza, tutela del patrimonio aziendale ed efficientamento organizzativo della gestione del parco automezzi;
- in linea con l'attuale formulazione dell'art. 4 (1) dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) così come modificata dal D. Lgs. n. 151/2015 (attuativo di una delle deleghe contenute nel c.d. Jobs Act di cui alla Legge n. 183/2014), in data 03.09.2020 è stato sottoscritto l'allegato (*all. 1*) accordo sindacale per l'utilizzo di strumenti di localizzazione GPS su veicoli aziendali della Asl 4 Teramo, fra l'Amministrazione della citata azienda sanitaria, la RSU e le Organizzazioni sindacali del Comparto (*All. A*);
- il suddetto accordo sindacale contempla le garanzie di tutela della privacy richieste dalla FVM – Federazione Veterinari medici e dirigenti sanitari nella richiamata nota: il carattere trasversale della tematica della geolocalizzazione dei veicoli aziendali fa emergere non solo la rilevanza delle questioni connesse al corretto trattamento dei dati personali e alla tutela dei diritti e delle libertà del lavoratore, ma anche la rilevante questione dell'importanza di questi dispositivi elettronici o GPS per ragioni inerenti alla sicurezza sul lavoro, alla tutela del patrimonio aziendale e ad una efficiente organizzazione della prestazione lavorativa. La corretta sintesi di detti interessi, della "protezione della risorsa lavoratore" e della "buona gestione del patrimonio aziendale", se ben attenzionata permette di conseguire il duplice obiettivo del benessere lavorativo e dell'efficientamento gestionale della risorsa patrimoniale pubblica;

Per quanto sopra, ravvisata l'opportunità di condividere il contenuto dell'allegato accordo sindacale anche con la FVM – Federazione Veterinari medici e dirigenti sanitari, si comunica di essere a disposizione per ogni utile collaborazione.

Cordiali saluti



Il Dirigente Responsabile
Servizio Gestione del Patrimonio
(Ing. Marcello D'Alberto)



Il Direttore U.O.C.
Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
(Dott. Domenico Lori)



VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE AREE COMPARTO TENUTASI PRESSO LA SALA RIUNIONI SITA AL PIANO TERRA DELLA SEDE CENTRALE IL 03/09/2020 DALLE ORE 11,00 IN POI

La riunione è stata convocata a mezzo MAIL

Argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Revisione 1 regolamento per la disciplina degli incarichi di funzioni del comparto
- 2) Assetto incarichi di funzione area sanitaria ed area tecnico amministrativa
- 3) Approvazione regolamento car sharing

SONO PRESENTI PER LA PARTE PUBBLICA

Il Direttore Generale Dott. Maurizio Di Giosia

Il Direttore Amministrativo Dott. Franco Santarelli

Il Direttore della UOC Affari Generali e ff della UOC Gestione del Personale Dott. Rossella Di Marzio

I Dirigenti delle Professioni Sanitarie del Comparto Dott.ssa Michela Giovanna Pace, Dott. Giovanni Mutillo

Il Funzionario della UOC Gestione del Personale Sig. Sergio Ciarrocchi

SONO PRESENTI PER LA PARTE SINDACALE

CGIL: Pancrazio Cordone presente

CISL: Andrea SALVI presente

Domenico Del Gaone Presente

Stefano MATTEUCCI presente

UIL: Alfiero DI GIAMMARTINO presente

Mario Marini presente *RM*

Giuseppe Di Giuseppe presente

FIALS:

Aurora Massimi presente





FSI-USAE: Sig. Christian FRANCIA assente

NURSING UP: Sig. Cafarelli Pasquale

RSU

CINALLI DAVIDE presente
BERNESCO LINA presente
DI MARCO GABRIELE presente
DI EGIDIO FELICE assente
IODICE LORENZO presente
DI LUCA PIETRO assente
DI MARCO NATALE presente
TOSI DELO presente
DI SANTE FEDERICA presente
DI MARCO MARCO presente
NORI DINO assente
MICOLUCCI MARIO assente

[Handwritten signatures and initials, including names like Di Marco, Iodice, Tosi, Di Santo, Di Marco, Nori, Micolucci, and others.]

FIGLIOLA MARIA PIA assente
CASALENA ANDREA assente
DI PAOLO ANTONIO presente 
BUFO MANUELA TIZIANA presente 
ASTOLFI VALENTINA assente
DE FEBIS MARCO presente 
DE ZOLT GIUSEPPE presente
FEBBO ALESSIO presente
VISCIOTTI FRANCESCO presente
LISCIANI PASQUALE presente
NAPPO OLIMPIA presente
MARCANGELO FRANCESCA assente
RUGGIERI LUCA presente
METTIMANO AGNESE assente
MARIANI FLAVIO assente
DI OTTAVIO CRISTINA presente 
PALUSCI LILIANA presente
BUCELLO GIACINTA Presente
DI FEBBO DANILO presente

Il Direttore ff della UOC Gestione del Personale comunica che la verbalizzazione verrà effettuata in forma sintetica riportando brevemente il contenuto degli interventi e le decisioni assunte. La Parte Sindacale e la Parte Pubblica potranno comunque chiedere l'apposizione a verbale di dichiarazioni rese sotto dettatura e che saranno riportate chiuse tra virgolette, ovvero l'allegazione di documenti e/o dichiarazioni.

Prima di dare inizio alla riunione si procede all'appello nominale per la verifica delle presenze. Il Direttore ff della UOC Gestione del Personale ricorda ai presenti che, come stabilito nel protocollo delle Relazioni Sindacali in caso di abbandono della riunione, deve esserne data comunicazione ai fini della verbalizzazione dell'ora in cui il componente si allontana. Ricorda inoltre che per il rilascio dell'attestato di presenza occorre farne richiesta all'apertura di ciascuna riunione mediante compilazione e consegna dell'apposito modulo disponibile presso il segretario.

Il Direttore Generale saluta i presenti ed apre la riunione richiamando l'attenzione dei presenti sulla necessità di concludere l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Sulla richiesta preliminare dell'inserimento dell'argomento posizioni economiche orizzontali fa presente che non c'è disponibilità economica del fondo. Aprire le selezioni per soddisfare poche unità di personale non è opportuno in quanto si genererebbero grandi aspettative senza possibilità nemmeno di utilizzo successivo delle graduatorie, cosa, come noto, non possibile. Occorre quindi attendere maggiori disponibilità economiche.

Il Direttore Generale anticipa inoltre che dal 1 ottobre p.v. inizierà la guardia notturna di medici e biologi presso l'UOC di Patologia Clinica Teramo.

Inizia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Revisione 1 regolamento per la disciplina degli incarichi di funzioni del comparto

Si apre la discussione. Al termine le parti concordano sul testo allegato al presente verbale ad eccezione di CGIL e CISL che, limitatamente alla valutazione delle funzioni di coordinamento svolte, ritengono che debba essere valorizzato non il solo triennio, ma l'intero periodo svolto.

2) Assetto incarichi di funzione area sanitaria ed area tecnico amministrativa

Il Direttore Generale prende atto che la RSU ha espresso parere favorevole sull'assetto di area tecnico amministrativa.

La CGIL chiede che i tre incarichi professionali di base siano portati a base avanzata.

Il Direttore Generale fa presente che è in corso di definizione l'incarico di funzione da inserire nella UOC Acquisizione Beni e Servizi relativamente alla Programmazione degli acquisiti, sempre nel limite del tetto di spesa già stanziato.

Passa la parola alla Dott.ssa Pace che procederà alla descrizione del nuovo impianto organizzativo che consentirà la gestione del personale a livello capillare. Sono incarichi organizzativi, diversi che abbracciano tutte le anime delle professioni sanitarie, diversificate per dipartimento, etc.

La logica è quella progressiva che parte dalla base (semplice coordinamento) per articolarsi in incarichi di maggiore respiro e di visione più ampia. La proposta di parte sindacale di riportare gli incarichi al mero coordinamento per circa 50 posizioni svuota di contenuti la proposta aziendale che è organica ed integrata per ciascun dipartimento. Non ci sono incarichi di serie A o di serie B, sono funzioni integrate per il miglioramento organizzativo complessivo.

Il Presidente della RSU esprime apprezzamento sul disegno di valorizzare le professioni sanitarie, ma esprime dubbi sulla effettiva percorribilità in termini di risposte efficaci, soprattutto in realtà complesse e numerose, a fronte di carenze importanti di personale.

La Parte sindacale ritiene comunque che la proposta debba essere ripensata eliminando tutti gli incarichi che prevedano aggregazione di uu.oo. su più presidi ospedalieri.

Le parti stabiliscono di procedere all'esame della proposta RSU alla quale aderiscono integralmente le OOSS presenti, dipartimento per dipartimento, al fine di verificarne congiuntamente le motivazioni sottese.

Al termine la parte pubblica si riserva un ulteriore riesame a seguito del quale comunicherà alle OOSS le proprie determinazioni conclusive.

3) Approvazione regolamento car sharing

Il Direttore Generale prende atto del parere favorevole espresso dalla RSU e di quello espresso dalle OOSS in sede di riunione sul testo allegato al presente verbale.

La Dott.ssa Di Marzio comunica ai presenti che è in corso di esame congiunto da parte delle 4 aziende sanitarie regionali una piattaforma di accordo sulle premialità COVID 19, a seguito dell'accordo siglato a livello regionale.

Il testo sarà discusso lunedì p.v. per condividerne l'impianto fatti salvi gli adattamenti alle specificità delle singole aziende.

Il testo condiviso sarà trasmesso alle OO.SS. con fissazione della data di riunione della delegazione trattante.

Al termine della riunione il presente verbale viene confermato e sottoscritto.

PARTE PUBBLICA

Il Direttore Generale Dott. Maurizio Di Giosia _____

Il Direttore Amministrativo Dott. Franco Santarelli _____

Il Direttore della UOC Affari Generali e ff della UOC Gestione del Personale Dott. Rossella Di Marzio _____

I Dirigenti delle Professioni Sanitarie del Comparto Dott.ssa Michela Pace, Dott. Giovanni Murillo _____

Il Funzionario della UOC Gestione del Personale Sig. Sergio Ciarrocchi _____

PARTE SINDACALE

CGIL: Pancrazio Cordone _____

CISL: Andrea SALVI _____

Domenico Del Gaorre _____

Stefano MATTEUCCI _____

UIL: Alfiero DI GIAMMARTINO _____

Mario Marini _____

Giuseppe Di Giuseppe _____

FIALS: _____

Aurora Massimi _____

NURSING UP: Sig. Cafarelli Pasquale
RSU

Cafelli


CINALLI DAVIDE	<i>[Signature]</i>
BERNESCO LINA	<i>[Signature]</i>
DI MARCO GABRIELE	
IODICE LORENZO	<i>[Signature]</i>
DI MARCO NATALE	<i>[Signature]</i>
TOSI DELO	
DI SANTE FEDERICA	
DI MARCO MARCO	
DI PAOLO ANTONIO	<i>[Signature]</i>
BUFO MANUELA TIZIANA	
DE FEBIS MARCO	
DE ZOLT GIUSEPPE	
FEBBO ALESSIO	
VISCIOTTI FRANCESCO	
LISCIANI PASQUALE	
NAPPO OLIMPIA	<i>[Signature]</i>
RUGGIERI LUCA	
DI OTTAVIO CRISTINA	
PALUSCI LILIANA	<i>[Signature]</i>
BUCELLO GIACINTA	<i>[Signature]</i>
DI FEBBO DANLO	<i>[Signature]</i>

ACCORDO SINDACALE. AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA L 300/1970, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 23 DEL D.LGS. 151/2015 E DALL'ART. 5 DEL D.LGS. 185/2016, PER L'UTILIZZO DI STRUMENTI DI LOCALIZZAZIONE "GPS" SU VEICOLI AZIENDALI DELLA ASL4 TERAMO

Addì gg/mm/aaaa presso la sala riunioni "Fagnano", sita al piano terra della Direzione Generale di Circonvallazione Ragusa, in Teramo, ha avuto luogo l'incontro del tavolo tecnico fra l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria Locale 4, la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto, ove si è raggiunto il seguente accordo in ordine all'utilizzo di strumenti di geolocalizzazione GPS sugli automezzi aziendali in dotazione ai rispettivi Dipartimenti.

PREMESSO che:

- l'azienda ASL4 di Teramo ha manifestato la volontà di dar seguito alla progettazione ed allo sviluppo di un servizio per la localizzazione satellitare e il car-sharing dei veicoli utilizzati a scopi operativi al fine di realizzare una piena integrazione con i sistemi gestionali aziendali e contribuire ad un efficiente utilizzo del parco auto con ricorso alla offerta tecnica/economica di cui alla convenzione consip mobile-6 dell'azienda Telecom Italia;
- per il conseguimento di detta finalità, in via preliminare si rende necessario provvedere alla corretta procedura progettuale, nella piena rispondenza ed osservanza a quelli che sono i più elementari principi e criteri procedurali che attengono al rispetto della privacy;
- vanno esaminati pertanto i limiti e le modalità imposti all'utilizzo di dispositivi di geo-localizzazione da installare sugli automezzi di proprietà e/o noleggio dell'azienda e utilizzati dai dipendenti, dato atto che la rilevazione della posizione del dipendente in orari di lavoro viene classificata come vero e proprio trattamento dei dati personali;
- l'intervento del GDPR (Garante per la protezione dei dati personali) detta una soluzione che anticipa la tutela della libertà e dignità dei lavoratori alla fase di progettazione del sistema gestionale (in un'ottica di "privacy by design" e "privacy by default"), quale appunto, attività prodromica alla successiva implementazione;
- la geolocalizzazione di veicoli aziendali (GPS) rappresenta una tematica che, in seguito alla piena applicabilità del GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - entrato in vigore il 25 maggio 2018), è stata oggetto di diverse pronunce da parte dell'Autorità Garante, in ragione del possibile configurarsi della fattispecie del "controllo a distanza", come tale vietato dallo Stato dei diritti dei lavoratori;
- per "geolocalizzazione delle flotte aziendali" deve intendersi l'effettuazione, da parte del datore di lavoro (Titolare del trattamento), di una attività di monitoraggio di veicoli che, attraverso l'installazione, all'interno degli stessi, di apparecchiature satellitari, permette di individuarne l'esatta posizione;
- tale tematica si interseca con la disciplina giuslavoristica nella parte in cui prevede e disciplina il potere di vigilanza e controllo del datore di lavoro sui dipendenti;
- tale potere nasce dall'interesse legittimo di verificare sia la conformità e l'utilizzo degli strumenti aziendali alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sia di tutelare la proprietà aziendale contro eventuali furti o danneggiamenti;



RILEVATO che si tratta di nuove apparecchiature e sistemi che consentono di rintracciare e/o monitorare l'ubicazione dei mezzi che effettuano servizio sul territorio sia al fine principale di garantire una maggiore sicurezza ai lavoratori nello svolgimento delle attività con particolare riferimento agli orari serali/notturni sia al fine di raccogliere dati da utilizzare in ambito organizzativo/produttivo, sulla base dei quali poter pianificare nuove procedure operative anche in vista del miglioramento del servizio per una maggiore efficacia del servizio offerto ai cittadini;

CONSIDERATO che l'attuale formulazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) così come modificata dal D. Lgs. n. 151/2015 (attuativo di una delle deleghe contenute nel c.d. Jobs Act di cui alla Legge n. 183/2014), lungi dall'assumere un atteggiamento di assoluta riconsiderazione della compatibilità delle forme di controllo a distanza con la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, protende invece verso una prospettiva di legittimità degli stessi, a condizione che gli strumenti utilizzati siano impiegati esclusivamente "per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali" (Art. 4 Statuto lavoratori come modificato dall'art. 23 D.lgs 151/2015);

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che ha efficacia dal 25 maggio 2018;

RILEVATO, altresì, che il provvedimento n. 370 del 4/10/2011 del Garante per la protezione dei dati personali stabilisce che, per il conseguimento delle finalità legittimamente perseguite dal datore di lavoro, possono formare oggetto di trattamento solo i dati pertinenti e non eccedenti e che tali dati possono essere oltre all'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo;

RICHIAMATA, infine, la preintesa in materia sottoscritta dalle parti in data 02.07.2020;

Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4 della L. 300/1970, le parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- i dispositivi di tracciamento dei veicoli, di cui alla scheda tecnica allegata, saranno utilizzati al solo fine di rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati mentre è escluso ogni utilizzo finalizzato a seguire ovvero monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale; si conferma e si ribadisce, pertanto, che il sistema di localizzazione non ha alcuna finalità di controllo dell'attività dei lavoratori ma è utilizzato esclusivamente per esigenze di sicurezza nonché organizzative e produttive;
- nella fase di gestione dei dati acquisiti, potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati (art. 3 del Codice della Privacy), solo i dati pertinenti e non eccedenti: oltre all'ubicazione del veicolo, la distanza percorsa, i tempi di percorrenza, il carburante consumato, nonché la velocità media del veicolo;
- i dati verranno trattati con modalità sia cartacee che automatizzate, esclusivamente per le finalità sopra descritte e saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di evitare perdite, distruzioni, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi;
- sarà assicurata idonea informazione agli interessati al trattamento effettuato mediante il sistema di localizzazione del veicolo; si provvederà, pertanto, ad informare tutto il personale dipendente interessato nelle forme di legge;
- l'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di localizzazione, comportanti variazioni delle caratteristiche tecniche, saranno preventivamente portate a conoscenza della RSU, ovvero concordate















- con la stessa, in caso di adozione di nuove tecnologie che aumentino, rispetto a quanto previsto nel presente accordo, il controllo sui lavoratori con possibile rischio di violazione della privacy degli stessi;
- la RSU potrà visionare, alla presenza del Responsabile del trattamento dei dati o suo delegato, la rispondenza del sistema a quanto previsto nel presente accordo;
 - il titolare del trattamento è l'Azienda ASL4 di Teramo;
 - incaricati del trattamento dei dati saranno i dipendenti, appositamente nominati dai rispettivi Direttori di Dipartimento.



Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della L. 300/1970 e ss.mm.ii. e della disciplina di cui al D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., posta a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente. Le parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, a incontrarsi per una verifica sull'applicazione del presente accordo.

Allegati


1. RELAZIONE TECNICA GENERALE;
2. RELAZIONE SU "GEOLOCALIZZAZIONE DI VEICOLI AZIENDALI E TUTELA DELLA PRIVACY"

FIRME

ULPPC 
 CUPFA 


 RSU 
 ASL 
 RSU 
 RSU 
 RSU 
 RSU 
 RSU 
 RSU Di Felice Danilo
 FIACS Auzore 
 RSU 
 FICGIL F. Car
 RSU 
 o.o. d.l. d. l. m.


 NURSING-UP 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
 Dott. Franco Sanferelli


IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Maurizio Di Glosia


REGIONE ABRUZZO
ASL - TERAMO

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN SERVIZIO PER LA LOCALIZZAZIONE
SATELLITARE E IL CAR SHARING DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA
AZIENDALE ASL TERAMO



U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

RELAZIONE TECNICA GENERALE

U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

SEDE: 64100 TERAMO - Circonvallazione Regusa n. 1
http://www.aslteramo.it - mail: tecnico@pec.aslteramo.it

IL DIRIGENTE
U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
ing. Marcello D'ALBERTO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Questo elaborato è di proprietà della ASL 106 TERAMO pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta dello stesso. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.		Redatto	Rev. FILE	Compresso	Codice Elaborato			Numero Elaborato
					E	00		01
Data	Rev.	Descrizione	Verificato	Controllato	Approvato	Scala		
MAG_2020		EMISSIONE_18_05_2020						

DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
(Direttore Dott. Giovanni DI ANTONIO)
U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni
(Resp.le Dip.to F.F.: Dott. Ing. Roberto BREDA)



IL COMMITTENTE
ASL - TERAMO
Direttore Generale:
Dott. Maurizio DI GIOSIA

1. PREMESSA

L'ASL di Teramo ha **3488** dipendenti (3216 con contratto a T.D. o T.I. e 272 con contratto Etjca), serve un territorio di **47** Comuni (306.709 ab), amministra **4** ospedali, **5** D.S.B. (Area "*Gran Sasso Laga*" con poliambulatori a Teramo – Montorio – Isola del Gran Sasso e Area "*Adriatico*" con poliambulatori a Giulianova – Roseto – Atri – Bisenti – Silvi – Nereto – S. Egidio – Villa Rosa) con **11** poliambulatori.

Dispone di 135 autovetture, di cui solo una "blu" e 134 "grigie", tutte a disposizione dei servizi:

- 48 auto sono assegnate ai dipartimenti (assistenza socio-sanitaria, guardia medica, pediatria di comunità);
- 67 auto sono utilizzate per la sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, veterinaria, salvaguardia dell'ambiente;
- 6 auto sono a disposizione del Dipartimento Salute Mentale;
- 3 auto sono a disposizione degli ospedali per trasporti e logistica;
- 11 auto sono assegnate ai servizi generali (ufficio tecnico, amministrazione).

Allo stato dell'arte, una banca dati informatizzata contiene tutte le informazioni su ogni auto, compresi i km percorsi ed i rifornimenti, oltre alle scadenze amministrative.

2. MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEL PARCO AUTO

Quale attività prodromica alla revisione del sistema gestionale del parco mezzi si è dato avvio ad una attività di monitoraggio sui costi relativi alle annualità 2018 e 2019, che ha avuto come obiettivi specifici di:

- raccogliere le informazioni relative alle spese sostenute nel 2019 e, a titolo di confronto, nel 2018, per la gestione del parco auto, verificando, in tal modo, gli scostamenti di spesa registrati nel biennio;
- rilevare i dati sulla percorrenza annua complessiva in Km;
- acquisire elementi di conoscenza necessari ed utili alla definizione di scelte strategiche per l'adozione di misure innovative da intraprendere per

l'ottimizzazione dell'utilizzo del parco autovetture, la trasparenza nei confronti dei cittadini e la riduzione dei costi;

- raccogliere indicazioni, di concerto con i Direttori di Dipartimento, a carattere previsionale relative alla entità delle riduzioni in programma nel 2021, sia del numero delle auto, sia dei risparmi attesi nel 2021 rispetto agli anni precedenti.

Le informazioni tratte dal monitoraggio sotto il profilo della spesa e delle relative variazioni nel biennio, riguardano in particolare:

- la spesa realizzata nei due anni per l'acquisizione di nuove auto sia in proprietà che ad altro titolo (noleggio a lungo termine);
- la spesa di gestione sostenuta per il parco auto, distinta tra spese ripartibili (che comprendono tutte le spese che possono facilmente essere ricondotte alle singole autovetture rilevate: assicurazioni e bolli, revisioni, manutenzione,..) e spese non ripartibili per ciascuna autovettura;
- la spesa complessiva comprendente le voci di costo precedentemente elencate.

I dati raccolti, come detto in precedenza, si riferiscono all'esercizio finanziario delle annualità 2018 e 2019 e si basano, quindi, sul parco veicolare al 31 dicembre 2019.


2.1 Il parco auto di riferimento

Il parco auto della ASL Teramo, risultava composto al 31 dicembre 2020 da 135 vetture, di cui solo una "blu" e 134 "grigie", comprendenti le auto a disposizione degli uffici e servizi.

DIPARTIMENTO	N. AUTOVETTURE
ASSISTENZA TERRITORIALE	35
AMMINISTRATIVO	1
TECNICO	6
SALUTE MENTALE	6
STAFF (DIREZIONI ASSISTENZA OSPEDALIERA)	4
PREVENZIONE	65
ALTRA (DIREZIONI)	2
ONCOLOGICO	5
SERVIZI	3
	135

2.2 Spesa annuale per gestione: spese ripartibili

Nel 2018 le spese di gestione ripartibili (assicurazioni, bolli, revisione, ecc) sono state di € 33.505,00 mentre nel 2019, pari ad € 34.496,63



2.3 Spesa per acquisizioni in proprietà


Con riferimento alle ultime due annualità, rispettivamente 2018 e 2019, nella prima non sono state acquistate vetture di proprietà mentre nel 2019 si è provveduto all'acquisto di una autovettura da destinare alla Direzione Generale e in sostituzione a quella già assegnata.

2.4 Spesa per acquisizioni in noleggio a lungo termine

La spesa per canoni di noleggio (comprensiva di tutte le voci) di competenza e per i ratei è ammontata, nel 2018, a € 318.311,02 e nel 2019, a € 174.374,96.

Da un confronto di spesa nelle due annualità prese a riferimento, è immediata la lettura di un notevole economia che trova giustificativo nella intervenuta

scadenza delle convenzioni in essere per n. 60 autoveicoli con la conseguente adesione a nuova, e più conveniente, convenzione Consip denominata "Autoveicoli in noleggio 13" – lotti 1, 2 e 3; ciò dovuto al minore importo dei canoni di noleggio dei nuovi veicoli rispetto a quelli in scadenza di cui alla vecchia convenzione, con un abbattimento delle spese, pari ad € 143.936,06.



Considerazioni

L'aumento quasi generalizzato dei noleggi nelle amministrazioni locali indica che, accanto alla riduzione complessiva della spesa ha operato anche un cambiamento del titolo di possesso, risultato strategico perché incide fortemente sulle spese di gestione e permette un immediato e maggiore impatto delle misure di riduzione nei prossimi anni.

3. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

L'Azienda ASL di Teramo ha dato avvio alla progettazione ed allo sviluppo di un servizio per la localizzazione satellitare e il car sharing¹ dei veicoli utilizzati a scopi operativi, anche con ricorso alla forma di impiego in car pooling²; un progetto lungimirante che si propone il fine, non tanto di tracciare una flotta, ovvero di poter monitorare i movimenti dei nostri mezzi sul territorio, quanto una efficiente gestione della flotta.

AZIONI

Primo passo fondamentale, l'adozione di un sistema informatizzato che combini la funzione di prenotazione con un key management (accesso all'armadio elettronico che può essere diversificato a seconda del ruolo ed esigenze dell'utente).

EFFETTI

Uno dei primi effetti che un sistema di questo tipo ha sull'autoparco è proprio quello di offrire al gestore uno strumento di verifica sull'appropriatezza della dimensione della flotta aziendale in relazione alle reali esigenze.

I risultati attesi sono una flotta di automezzi più sicuri ed ecocompatibili, con tempi di rinnovo progressivi, riduzione delle emissioni in atmosfera e dei costi energetici e una più efficiente gestione del loro utilizzo.

Più sicurezza

Il graduale svecchiamento del parco auto aziendale garantirà anche più sicurezza di mezzi, conducenti e passeggeri. I nuovi veicoli, infatti, disporranno di tutti i dispositivi obbligatori di legge quali, ad esempio, airbag anteriori, sistemi antibloccaggio ruote (ABS), controllo stabilità (ESP), monitoraggio pressione pneumatici [TPMS], chiamata di emergenza automatico e, quando necessario, anche controllo trazione (ACR), airbag laterali, sensori di prossimità.

Abbattimento delle emissioni inquinanti

Oggi il parco auto dell'Azienda USL di Teramo è composto da 135 veicoli, circa la metà dei quali con oltre dieci anni e di proprietà, particolarmente inquinanti. Il progetto prevede la sostituzione progressiva della flotta aziendale con vetture a bassa o nulla emissione, fornite a noleggio lungo termine, con la riduzione del 90% di emissioni di

¹ noleggio di un'auto di proprietà di terze parti, generalmente di breve termine e in contesti urbani. La stessa auto viene messa a disposizione a più conducenti che la utilizzano per un tempo limitato.

² uso condiviso di veicoli tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario

ossidi di azoto, del 60% di monossido di carbonio e la quasi totale eliminazione di particolato e benzene.

Car sharing

Un software gestirà l'intero processo di prenotazione, utilizzo e riconsegna del veicolo. I mezzi potranno essere prenotati via web ed utilizzati grazie al badge aziendale di ogni singolo operatore. Grazie al car sharing verrà assicurato l'utilizzo ottimale dei veicoli e la loro omogenea distribuzione tra i diversi servizi e strutture, con il soddisfacimento completo delle esigenze di mobilità di servizio.

Car pooling

Uso condiviso di veicoli disponibili, tra due o più persone che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso.

Attesa, inoltre, una contestuale riduzione del numero complessivo dei mezzi in uso. Una stima prudentiale di almeno 10 auto in meno.

IL DIRIGENTE

U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Ing. Marcello D'ALBERTO



REGIONE ABRUZZO
ASL - TERAMO

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UN SERVIZIO PER LA LOCALIZZAZIONE
SATELLITARE E IL CAR SHARING DEI VEICOLI COSTITUENTI LA FLOTTA
AZIENDALE ASL TERAMO



U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

GEOLOCALIZZAZIONE DI VEICOLI
AZIENDALI E TUTELA DELLA
PRIVACY

U.O.C. PATRIMONIO, LAVORI E MANUTENZIONI

SEDE: 64100 TERAMO - Circonvallazione Ragusa n. 1
<http://www.aslteramo.it> - mail: tecnico@pec.aslteramo.it

IL DIRIGENTE
U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni
Ing. MARCO D'ALBERTO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

<small>Questo elaborato è di proprietà della ASL 106 TERAMO pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato formato.</small>		Redatto	Ident. FEE	Commessa	Codice Elaborato			Numero Elaborato
Data	Rev.	Descrizione	Verificato	Controllato	Approvato	Scala	02	
MAG_2020		EDIZIONE_18_05_2020						

DIPARTIMENTO TECNICO - LOGISTICO
(Direttore Dott. Giovanni Di ANTONIO)
U.O.C. Patrimonio, lavori e manutenzioni
(Resp.le Dip.to F.F.: Dott. Ing. Roberto BREDA)



IL COMMITTENTE
ASL - TERAMO
Direttore Generale:
Dott. Maurizio DI GIOSIA

GEOLOCALIZZAZIONE DI VEICOLI AZIENDALI E TUTELA DELLA PRIVACY

PREMESSA

L'azienda ASL4 di Teramo ha manifestato la volontà di dar seguito alla progettazione ed allo sviluppo di un servizio per la localizzazione satellitare e il car-sharing dei veicoli utilizzati a scopi operativi al fine di realizzare una piena integrazione con i sistemi gestionali aziendali e contribuire ad un efficiente utilizzo del parco auto con ricorso alla offerta tecnica/economica di cui alla convenzione consip mobile 6 dell'azienda Telecom Italia. Per il conseguimento di detta finalità, in via preliminare si rende necessario provvedere alla corretta procedura progettuale, nella piena rispondenza ed osservanza a quelli che sono i più elementari principi e criteri procedurali che attengono al rispetto della privacy; vanno esaminati pertanto i limiti e le modalità imposti all'utilizzo di dispositivi di geo-localizzazione da installare sugli automezzi di proprietà e/o noleggio dell'azienda e utilizzati dai dipendenti, dato atto che la rilevazione della posizione del dipendente in orari di lavoro viene classificata come vero e proprio trattamento dei dati personali.

In sintesi, dal coordinamento del quadro normativo di riferimento, è ammesso l'installazione di apparati di geo-localizzazione il quale fine primario che si vuole perseguire è incentrato sulla tutela e protezione del patrimonio "flotta aziendale". Tuttavia è fondamentale interagire con i lavoratori ed i loro rappresentanti per la convergenza verso una soluzione progettuale condivisa che possa consentire l'ottimizzazione gestionale del parco mezzi, dato atto che nell'ipotesi in cui i rapporti con le organizzazioni sindacali non consentissero di pervenire ad un accordo in linea con le finalità progettuali, la legge prevede che, per l'utilizzo di strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'Ispettorato del Lavoro possa rilasciare direttamente l'autorizzazione all'azienda.

L'intervento del GDPR (Garante per la protezione dei dati personali) detta una soluzione che anticipa la tutela della libertà e dignità dei lavoratori alla fase di progettazione del sistema gestionale (in un'ottica di "*privacy by design*" e "*privacy by default*"), quale appunto, attività prodromica alla successiva implementazione. Ecco come la geolocalizzazione di veicoli aziendali (GPS) rappresenta una tematica che, in seguito alla piena applicabilità del GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016 - entrato in vigore il 25 maggio 2018), è stata oggetto di diverse pronunce da parte dell'Autorità Garante, in ragione del possibile configurarsi della fattispecie del "controllo a distanza", come tale vietato dallo Statuto dei diritti dei lavoratori.

GEOLocalizzazione, PRIVACY E STATUTO DEI LAVORATORI

Per "geolocalizzazione delle flotte aziendali" deve intendersi l'effettuazione, da parte del datore di lavoro (Titolare del trattamento), di una attività di monitoraggio di veicoli che, attraverso l'installazione, all'interno degli stessi, di apparecchiature satellitari, permette di individuarne l'esatta posizione.

Tale tematica si interseca con la disciplina giuslavoristica nella parte in cui prevede e disciplina il potere di vigilanza e controllo del datore di lavoro sui dipendenti. Tale potere nasce dall'interesse legittimo di verificare sia la conformità e l'utilizzo degli strumenti aziendali alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, sia di tutelare la proprietà aziendale contro eventuali furti o danneggiamenti. Evidenti sono però anche le conseguenze sotto il profilo di tutela della privacy dei lavoratori.

L'attuale formulazione dell'art. 4⁽¹⁾ dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) così come modificata dal D. Lgs. n. 151/2015 (attuativo di una delle deleghe contenute nel c.d. Jobs Act di cui alla Legge n. 183/2014), lungi dall'assumere un atteggiamento di assoluta riconsiderazione della compatibilità delle forme di controllo a distanza con la tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, **protende invece verso una prospettiva di legittimità degli stessi**, a condizione che gli strumenti utilizzati siano impiegati esclusivamente "per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali" (Art. 4 Statuto lavoratori come modificato dall'art. 23 D.lgs 151/2015⁽²⁾). Il tutto a condizione che la regolamentazione del trattamento sia definita attraverso la stipula di

⁽¹⁾ L. 30/05/1970, n. 300

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Publicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131

Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)⁽²⁾

In vigore dal 5 ottobre 2016

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previo autorizzazione delle sedi territoriali dell'ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.⁽¹⁾

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

⁽²⁾ Art. 23. del D.Lgs. 151/2015 Modifiche all'articolo 4 della legge 30 maggio 1970, n. 300 e all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

In vigore dal 24 settembre 2015

1. L'articolo 4 della legge 30 maggio 1970, n. 300 è sostituito dal seguente:

Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previo autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

un **accordo sindacale** o comunque previa autorizzazione all'installazione dei dispositivi da parte della sede territoriale dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**.

Preme precisare che la funzione dei dispositivi di geolocalizzazione delle flotte aziendali è quella di monitorare e registrare la posizione dei veicoli nei quali vengono ad essere installati, e non costituiscono di fatto "strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa", così come evidenziato nella Opinione 2/2017 WP par. 5.7, e che, ai sensi dell'art. 4 co. 3 L. 300/1970, varrebbero ad escludere l'applicabilità del citato comma 1.

Da ciò deriva che tutte le disposizioni in materia di tutela della privacy sono pienamente applicabili al trattamento preso in considerazione.

L'esplicito richiamo effettuato dal comma 3 del presente articolo alle disposizioni di cui al D. Lgs 196/2003 (Codice della privacy), in particolare a quello relativo all'obbligo di rilascio dell'informativa, viene di fatto a classificare l'attività di geolocalizzazione come vero e proprio trattamento dei dati personali, qualora la rilevazione dei dati dal dispositivo consenta di raccogliere informazioni sui singoli dipendenti (identificati o identificabili), sottoponendolo di fatto a tutte le relative disposizioni.

Le mere finalità organizzative e produttive, e le esigenze connesse alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale non sono da sole sufficienti per poter assicurare l'esecuzione di una attività di trattamento legittima e priva di rischi per la riservatezza e la dignità del lavoratore.

"PRIVACY BY DESIGN" E "PRIVACY BY DEFAULT"

Il GDPR introduce una serie di principi generali che costituiscono la base di riferimento per la realizzazione di ogni tipologia di trattamento di dati personali realizzata dal Titolare del Trattamento, ivi compresa la rilevazione della posizione del dipendente in orario di lavoro mediante l'utilizzo di dispositivi GPS che possano integrare gli estremi del controllo a distanza e che muovono dai concetti base del "privacy by design" e "privacy by default", oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore europeo e dell'Autorità di controllo italiana.

I principi di "privacy by design" e "privacy by default", previsti e disciplinati all'art. 25 GDPR ⁽³⁾, anticipano il primo momento utile per la tutela dei dati personali dall'inizio del trattamento alla fase di progettazione, per

3. Le informazioni raccolte in senso di cui art. 2 sono utilizzabili tutti i del personale a rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione circa modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

«Art. 171 (Altre fattispecie) - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, è punita con le sanzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 300 del 1970.».

⁽³⁾ GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

Articolo 25

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dell'rischio di probabilità e gravità di danno per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'inizio del trattamento stesso, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, 2. e limitare nel trattamento le informazioni necessarie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

poi intervenire attraverso strumenti ed interfacce che consentano di “settare” per impostazione predefinita il massimo livello di tutela dei dati personali. La data protection si stacca quindi da una concezione meramente formale e basata sull'adempimento delle misure minime di sicurezza di cui all'Allegato B del Codice della Privacy per assumere una struttura che potremo dire “datacentrica” per l'attenzione che viene riservata ai dati personali, la cui protezione viene tutelata a partire dal momento in cui il Titolare “determina i mezzi del trattamento”.

L'approccio di una progettazione dei sistemi di trattamento in un'ottica di *privacy by design* e *privacy by default* implica l'interazione tra misure tecniche (dispositivi e strumenti utilizzati) e misure organizzative (privacy policy, minimizzazione del trattamento, rilascio dell'informativa, analisi dei rischi e valutazione di impatto), che insieme mirano a progettare, strutturare, gestire e monitorare un assetto organizzativo e un sistema di trattamento dati che in ogni sua fase è rivolto a tutelare e proteggere i dati personali.

Vediamo come.

LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL TRATTAMENTO - 1° STEP

Prima ancora di interrogarci sulle modalità tecnico operative connesse all'installazione e all'utilizzo dei dispositivi GPS sui veicoli aziendali, è necessario effettuare una **valutazione d'impatto del trattamento** (DPIA) per accertarsi che, sotto il profilo della proporzionalità, il trattamento possa essere realizzato contemperando gli interessi legittimi del Titolare con le esigenze di tutela della privacy del lavoratore, evitando modalità di controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell'attività del dipendente sulla scorta della linea operativa sancita dal Garante e concretizzata nel principio secondo il quale “la posizione del veicolo sottoposto a localizzazione non dovrebbe di regola essere monitorata continuamente dal titolare del trattamento, ma solo quando ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità legittimamente perseguite” (cfr. Provv.to di carattere generale in materia di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro, 4 ottobre 2011, n. 370, doc. web n. 1850581).

LA PROGETTAZIONE - 2° STEP

Il passaggio successivo attiene alla progettazione di un sistema la cui struttura funzionale consenta un trattamento dati conforme ai principi di proporzionalità, necessità e sicurezza del trattamento, emergente sin dalla fase di ideazione del dispositivo. Il Garante per la protezione dei dati personali, con una recente decisione (provvedimento 232 del 18 aprile 2018) resa in seguito ad una richiesta di verifica preliminare in relazione al trattamento di dati personali connesso alla prospettata installazione di un applicativo di localizzazione geografica su dispositivi elettronici consegnate a guardie giurate incaricate della vigilanza dei

2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che sono trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tali obiettivi si per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accesso ai dati, in particolare, delle misure garantiscano che, per impostazione predefinita, non siano reso accessibili dati personali a un'ampia indagine di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

3. Un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'articolo 42 può essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 1 e 2 del presente articolo.

veicoli adibiti a trasporto valori della società richiedente, ha autorizzato quest'ultima all'installazione di dispositivi GPS sui veicoli aziendali a condizione che tali strumenti fossero progettati in modo che:

- *la configurazione del sistema permetta il posizionamento sul dispositivo di un'icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;*
- *la configurazione del sistema consenta la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell'attività lavorativa;*
- *la configurazione del sistema permetta di oscurare la visibilità della posizione geografica decorso un periodo determinato di inattività dell'operatore sul monitor presente nella centrale operativa relativamente a tale funzionalità.*

Alle suddette misure tecniche il Garante ha affiancato anche le seguenti misure organizzative:

- *l'individuazione di profili differenziati di autorizzazione relativi alle diverse tipologie di dati e di operazioni eseguibili;*
- *l'individuazione di tempi di conservazione dei dati in concreto trattati tenendo conto delle finalità perseguite;*
- *la predisposizione di rapporti per i clienti privi di qualunque riferimento che consenta l'identificazione di dipendenti;*
- *la designazione quale responsabile esterno del trattamento del fornitore del software di localizzazione;*
- *la predisposizione di periodiche verifiche di test sulla funzionalità e l'affidabilità dei parametri adottati, in vista della valutazione di eventuali falsi positivi o negativi effettuati dal sistema e la conseguente predisposizione di correttivi a tutela della qualità dei dati trattati.*

Quello che il Garante intende evidenziare è che i dati raccolti e trattati debbano essere unicamente quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite, siano esse attinenti ad esigenze di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale. Ogni rilevazione ulteriore deve considerarsi illegittima perché contrastante con i presupposti di liceità di cui all'art. 4 della L. 300/1970 che ne costituiscono di fatto la relativa base giuridica del trattamento, in termini di perseguimento dell'interesse legittimo del titolare del trattamento (così come richiesto dall'art. 6 del GDPR 679/2016 ⁽⁴⁾). Analogo discorso

⁽⁴⁾ **Articolo 6 - Liceità del trattamento**

1. Il trattamento è lecito solo se è fatto in base a una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - c) il trattamento è necessario per adempire un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
 - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esecuzione di pubblici poteri in cui è investito il titolare del trattamento;
 - f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
- La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'adempimento dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggior precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e conforme e per lo altro specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento è, di diritto, di paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

- a) dal diritto dell'Unione;
- b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica di paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri in cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contribuire a giustificare l'adeguato l'adempimento delle norme del presente regolamento, ma non le condizioni generali relative al lecito del trattamento di parte del titolare del trattamento o, in proposito, di dati oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono trattati, le finalità della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e conforme, quali quelle per le specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX, il diritto dell'Unione o degli Stati membri perseguono un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato ad esso o lo giustificano.

4. L'adempimento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non si fonda sul consenso dell'interessato e su una base legislativa dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per una finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono inizialmente raccolti, il titolare del trattamento deve inoltre:

- a) di ogni modo che la finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'attuale trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
- c) dell'esistenza dei dati personali, specie se i dati sono stati trattati salvaguardando pubblici o privati per i quali sono stati raccolti, e se si tratta di dati relativi a particolari persone o a dati di salute (articolo 9);
- d) del rischio di conseguenze dell'attuale trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di misure adeguate che possono comprendere la limitazione o la pseudonimizzazione.

è riferibile alla determinazione dei periodi di conservazione dei dati rilevati, che implica la necessità di adeguare i tempi di conservazione degli stessi al perseguimento delle finalità innanzi indicate, in ossequio ai già richiamati principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza.

LE IMPOSTAZIONI DI DEFAULT

Il principio di **privacy by default** segue la fase progettazione attenendo invece a quella di "settaggio". Le impostazioni predefinite del dispositivo di geolocalizzazione dovrebbero essere configurate con modalità proporzionate rispetto al principio di riservatezza degli interessati (come sottolineato anche dal Garante) attraverso l'adozione di misure che consentano la rilevazione della posizione ad intervalli non estremamente ravvicinati, la disattivazione della rilevazione geografica durante le pause previste dall'attività lavorativa, oltre che una conservazione della disponibilità del dato per un periodo non eccedente rispetto al perseguimento delle finalità prestabilite (provvedimento n. 396 del 28 giugno 2018).

Qualora sia un soggetto esterno a sovrintendere alla procedura di acquisizione e conservazione dei dati rilevati, gli elementi innanzi descritti dovrebbero essere oggetto di specifica regolamentazione e definizione del contratto stipulato ai sensi dell'art. 28 GDPR, attraverso il quale, il citato fornitore, verrebbe ad assumere l'incarico di **Responsabile del trattamento** ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

Articolo 28

Responsabile del trattamento

- Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo nomina unicamente il responsabile del trattamento che presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
 - Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
 - I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la natura, i scopi e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali o le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, il contratto o l'altro atto giuridico provvisto, in particolare, che il responsabile del trattamento:
 - tratti i dati personali soltanto su istruzioni documentate del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che fondi tale diritto l'Unione o lo Stato membro cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto applicabile imponga per rilevanti motivi di interesse pubblico;
 - garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali vi siano improprio alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - adotti tutte le misure richieste a sensi dell'articolo 32;
 - rispetti le scadenze di cui al paragrafo 2 e il reclamo di un altro responsabile del trattamento;
 - tenendo conto della natura del trattamento, assenti il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di assistere l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti nell'interessato di cui al capo II;
 - assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
 - su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
 - metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta o contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, condotte dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento, qualora, a suo parere, un'istruzione valida e presente regolamento o altro disposizione, nazionale o dell'Unione, relativa alla protezione dei dati.
- Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi di tutela di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 2, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento onetti di adempire ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
 - L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
 - Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto di cui al paragrafo 2 o 3 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 9 del presente articolo, a meno che le clausole siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.
 - La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per la tutela di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e sottoporle alla procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

L'INFORMATIVA

La chiusura del cerchio di un sistema di trattamento curato e indirizzato sin dalla progettazione alla tutela dei dati personali, è costituito dall'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 GDPR ¹⁰. Il lavoratore dovrà in primo luogo essere reso edotto del funzionamento del dispositivo (e quindi della modalità di rilevazione, degli intervalli di rilevazione, dei periodi di non funzionamento...) delle finalità di trattamento e della relativa condizione di liceità, riscontrabile in tal caso nel legittimo interesse del titolare del trattamento. Tutte queste informazioni e le altre previste e disciplinate all'interno del citato articolo, devono essere rese al lavoratore prima dell'inizio del percorso.

8. Un'azienda di contatto può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui al paragrafo 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di soluzione di controversie di cui all'articolo 63.
9. Il contratto o altro atto giuridico di cui al paragrafo 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
10. Fatti salvo gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, in particolare le finalità o mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

(10) GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)

Articolo 13

Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornirà all'interessato, prima di raccogliere i suoi dati personali, le seguenti informazioni:

- identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
 - i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
 - le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
 - qualora il trattamento si baserà sul titolo 5, paragrafo 1, lettera f), il legittimo interesse per il quale il titolare del trattamento è titolare;
 - gli eventi di destinatario o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
 - ove appropriato, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un terzo o a un'organizzazione internazionale e, se esiste o è prevista, la presenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso del trasferimento di cui all'articolo 45 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, o, se ciò è applicabile, l'informazione alla garanzia appropriata o opportuna o i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie dal luogo dove sono state rese disponibili (11);
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel caso in cui i dati personali siano ottenuti, il titolare del trattamento fornirà all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento equo e trasparente:
- il paragrafo 1 di cui sopra, se non è possibile, i contatti di riserva per l'identificare l'ente persona;
 - l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la correzione di dati personali e la cancellazione o la limitazione degli stessi o la portabilità dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (12);
 - qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare l'efficacia del trattamento basato sull'uso senza preavviso prima della raccolta;
 - il diritto di accedere ai dati personali e di richiederli;
 - se la raccolta di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto e se l'interessato ha l'obbligo di fornire dati personali, nonché le possibili conseguenze della mancata o tardiva fornitura di tali dati;
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, dove in tali casi, informazioni qualitative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale fine, il trattamento fornisce all'interessato l'opportunità di opporsi a tale diversa finalità o oggettivo informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e in misura in cui l'interessato è stato già informato delle informazioni.

CONCLUSIONI

Il carattere trasversale della tematica della geolocalizzazione dei veicoli aziendali fa emergere non solo la rilevanza delle questioni connesse al corretto trattamento dei dati personali e alla tutela dei diritti e delle libertà del lavoratore, ma anche la rilevante questione dell'importanza di questi dispositivi elettronici o GPS per ragioni inerenti alla sicurezza sul lavoro, alla tutela del patrimonio aziendale e ad una efficiente organizzazione della prestazione lavorativa. La corretta e attenta trattazione di detti interessi, della "protezione della risorsa lavoratore" e della "buona gestione del patrimonio aziendale", se ben attenzionata permette di conseguire il duplice obiettivo del benessere lavorativo e dell'efficiamento gestionale della risorsa patrimoniale pubblica.

Da una lettura coordinata del disposto normativo di settore si ha modo di constatare che il GDPR ha contribuito a dare soluzione a una questione assai delicata con un metodo di approccio innovativo e dinamico quale la disciplina dei concetti di "*privacy by design*" e "*privacy by default*" che, come si è avuto modo di illustrare nella presente trattazione, pongono le basi per una procedura di lavoro progettuale che vede partecipi i portatori di interessi sin dalle prime fasi di scelta e assunzione delle invariabili tecniche, ponendo così al primo posto la trattazione della tematica "tutela della risorsa lavoratore" per procedere così alla successiva fase di implementazione del sistema tecnologico; nella consapevolezza che il ricorso al progresso tecnologico, se così gestito, sia comunque al servizio dell'uomo, della sua dignità, sicurezza e riservatezza.

IL DIRIGENTE

U.O.C. Patrimonio, Lavori e Manutenzioni

Ing. **Marcello D'ALBERTO**

